**CICLO DI INCONTRI SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE**

**Materiale di supporto al webinar dell’11 maggio 2023**

**(a cura del personale di ricerca UNITE)**

***“Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ex artt. 183 ter e quater c.p.c. e la fase decisoria dinanzi al Tribunale”***

**Argomenti trattati:**

**Presupposti applicativi per l’emissione delle ordinanze, loro efficacia, poteri del giudice; la valutazione sulla maturità della causa per la decisione; le possibili varianti degli schemi decisori dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e collegiale.**

Sommario

[L’ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA 3](#_Toc140494565)

[L’ORDINANZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA 5](#_Toc140494566)

[LA FASE DECISORIA DINANZI AL COLLEGIO 7](#_Toc140494567)

[LA FASE DECISORIA MONOCRATICA 10](#_Toc140494568)

[RAPPORTI TRA COLLEGIO E GIUDICE MONOCRATICO 12](#_Toc140494569)

# L’ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

**(Art. 183 *ter* c.p.c.)**

L’art. 183 *ter* c.p.c[[1]](#footnote-1)., introdotto dalla Riforma Cartabia (D. Lgs. 149/2022), disciplina la possibilità per il giudice di pronunciare un’ordinanza di accoglimento della domanda:

* Nel corso del **giudizio di primo grado**

Qual è il primo momento utile? Il legislatore non lo specifica (diversamente da quanto avviene per l’ordinanza di rigetto *ex* art. 183 *quater* c.p.c.), ma stando ai presupposti – cioè la prova dei fatti costitutivi e l’infondatezza delle difese – verosimilmente l’ordinanza può essere emessa dopo che siano stati prodotti i documenti e assunte le prove.

* Nelle controversie di competenza del **tribunale**;

Detta ordinanza non può essere adottata nelle controversie di competenza del giudice di pace. Il riferimento al “tribunale” comprende sia il giudice monocratico che il collegio. In quest’ultimo caso, però, chi pronuncia l’ordinanza? Il legislatore non specifica se debba essere il giudice istruttore o direttamente il collegio.

* Nelle controversie aventi ad oggetto **diritti disponibili**;
* Su **istanza di parte**;
* Se **i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte “appaiono” manifestamente infondate.**

Il presupposto della **apparente manifesta infondatezza** risulta difficilmente identificabile e piuttosto astratto, non essendo ancorabile a criteri oggettivi; pertanto, la locuzione lascia **ampia discrezionalità al giudice**, tanto più ove si consideri che il legislatore utilizza il verbo “apparire”. La dottrina, tuttavia, ha indicato quali possibili esempi di manifesta infondatezza la mancanza di prova delle eccezioni o la proposizione di eccezioni di rito evidentemente prive di fondamento.

**Questione:** l’ordinanza di accoglimento della domanda è adottabile nel caso di **rito semplificato**? La dottrina tende ad escluderlo perché in tale caso il giudice potrebbe semplicemente rimettere la causa in decisione *ex* art. 281 *terdecies* c.p.c.

L’ordinanza di accoglimento della domanda, inoltre:

* è **provvisoriamente esecutiva**[[2]](#footnote-2);
* è **reclamabile** ai sensi dell’art. 669 *terdecies* c.p.c.[[3]](#footnote-3);
* **non acquista efficacia di giudicato**;
* **non** **può essere invocata in altri processi**;
* Contiene la **liquidazione delle spese**.

N.B. È reclamabile solo l’ordinanza di accoglimento[[4]](#footnote-4).

In ogni caso, non avendo autorità di cosa giudicata, l’attore può riproporre la domanda e può fare opposizione all’esecuzione.

In caso di reclamo:

* Se l’ordinanza non viene reclamata o se il reclamo è respinto 🡪 definisce il giudizio, non sono previste altre impugnazioni[[5]](#footnote-5).
* Se il reclamo è accolto → il giudizio prosegue dinanzi ad un magistrato diverso da quello che ha pronunciato l’ordinanza[[6]](#footnote-6).

La dottrina si è chiesta cosa succede se: a) si estingue il procedimento di reclamo; b) si estingue il giudizio riassunto dopo che il giudice del reclamo abbia annullato il provvedimento.

# L’ORDINANZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA

**(Art. 183 *quater* c.p.c.)**

L’art. 183 *quater* c.p.c.[[7]](#footnote-7) disciplina la possibilità per il giudice di pronunciare, sempre **nel corso del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale**, un’**ordinanza di rigetto** della domanda quando:

* questa è **manifestamente infondata;**
* ovvero quando l’atto di citazione è nullo per **vizi della *edictio actionis***.

Come già evidenziato per l’ordinanza di accoglimento di cui *supra*:

* la richiesta deve provenire al giudice su **istanza di parte;**
* e la controversia deve avere ad oggetto **diritti disponibili**.

A differenza dell’ordinanza di accoglimento, tuttavia, qui il legislatore specifica che l’ordinanza di rigetto, se ammissibile, deve essere pronunciata all’**esito dell’udienza di cui all’articolo 183 c.p.c.**

Quindi, se ricorrono i presupposti appena ricordati, piuttosto che attendere il rigetto della domanda con sentenza, la norma in esame consente al giudice di risolvere la controversia con una “decisione semplificata”, resa con ordinanza.

Tale ordinanza, come la precedente:

* è priva di efficacia di giudicato;
* non ha autorità in altri processi;
* è reclamabile *ex* art. 669 *terdecies*[[8]](#footnote-8);
* contiene la liquidazione delle spese.

Parimenti, inoltre:

* Se l’ordinanza non viene reclamata o se il reclamo è respinto → definisce il giudizio, non sono previsti ulteriori mezzi di impugnazione.
* Se il reclamo è accolto → il giudizio prosegue dinanzi ad un magistrato diverso rispetto a quello che ha pronunciato l’ordinanza (anche se appartenente al medesimo ufficio).

# LA FASE DECISORIA DINANZI AL COLLEGIO

La fase decisoria dinanzi al collegio può svilupparsi secondo **tre possibili modalità di trattazione**:

1. **TRATTAZIONE SCRITTA**

In ossequio al disposto di cui all’art. 189 c.p.c.[[9]](#footnote-9), il Giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187[[10]](#footnote-10), o dell’articolo 188[[11]](#footnote-11) c.p.c., fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al Collegio[[12]](#footnote-12) per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

1) un termine non superiore a **60 giorni prima** dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni (nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171 *ter* c.p.c.)[[13]](#footnote-13);

2) un termine non superiore a **30 giorni prima** dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

3) un termine non superiore a **15 giorni prima** dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.

La rimessione investe il Collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma, tanto che le parti sono tenute a formulare le conclusioni anche nel merito.

All'udienza la causa è rimessa al Collegio per la decisione e, *ex* art. 275 co. 1, c.p.c.[[14]](#footnote-14), la sentenza è depositata entro i successivi **60 giorni**.

1. **TRATTAZIONE MISTA (SU RICHIESTA DI PARTE)**

Ai sensi del comma 2 dell’art. 275 c.p.c., nell’ipotesi in cui una o entrambe le parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, avanzino **istanza al Presidente del Tribunale** affinché la causa sia discussa oralmente dinanzi al Collegio, si procederà al solo scambio tra le parti delle **comparse conclusionali** (e non anche delle memorie di replica), sempre nel rispetto dei termini indicati dall’articolo 189 c.p.c.

Il Presidente provvederà sulla richiesta di discussione orale revocando l’udienza rimessione della causa in decisione e fissando in suo luogo, con decreto, quella di discussione davanti al Collegio, da tenersi entro 60 giorni.

La sentenza è depositata in cancelleria entro i **60 giorni** successivi all’udienza.

1. **TRATTAZIONE ORALE (O MISTA SU ORDINE DEL GIUDICE)**

In ossequio al disposto di cui al neo-introdotto art. 275 *bis* c.p.c.[[15]](#footnote-15), il Giudice istruttore, quando ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al Collegio e assegna alle parti:

1) un termine non superiore a **30 giorni** prima dell’udienza per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni;

2) un termine non superiore a **15 giorni** prima dell’udienza per note conclusionali.

All’udienza il Giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il Presidente ammette le parti alla discussione. All’esito della discussione il Collegio **pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo** e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, oppure, in alternativa, si riserva, provvedendo al deposito della sentenza nei successivi **60 giorni**.

ATTENZIONE: Nel caso di sentenza contestuale, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

# LA FASE DECISORIA MONOCRATICA

La fase decisoria monocratica può svilupparsi in **tre possibili modalità di trattazione:**

1. **TRATTAZIONE SCRITTA**

In ossequio al disposto di cui all’art. 281 *quinquies*, co 1, c.p.c.[[16]](#footnote-16), quando la causa è matura per la decisione il Giudice monocratico fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’art. 189 c.p.c.:

1) un termine non superiore a **60 giorni** prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni (nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171 *ter* c.p.c.);

2) un termine non superiore a **30 giorni** prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

3) un termine non superiore a **15 giorni** prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.

All’udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i successivi **30 giorni**.

1. **TRATTAZIONE MISTA (SU RICHIESTA DI PARTE)**

Ai sensi del comma 2 dell’art. 281 *quinquies* c.p.c., su richiesta di una o di entrambe le parti, il Giudice, disposto lo scambio delle sole note di precisazione delle conclusioni e comparse conclusionali (ma non anche delle memorie di replica), fissa l’udienza di discussione orale e la sentenza è depositata entro i successivi 30 giorni.

N.B.: La trattazione scritta e la trattazione mista dinnanzi al Giudice monocratico ricalcano gli omologhi di trattazione innanzi al Collegio, con un’unica differenza relativa ai termini ordinatori di deposito della sentenza

1. giorni Giudice monocratico – 60 giorni Collegio).
2. **TRATTAZIONE ORALE**

*Ex* art. 281 *sexies* c.p.c.[[17]](#footnote-17), il Giudice, se non opta per la trattazione scritta o mista, fatte precisare oralmente le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare **sentenza al termine della discussione**, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. All’esito della discussione orale, tuttavia, il Giudice può riservarsi e depositare la sentenza nei successivi **30 giorni**.

**ATTENZIONE:** Nel caso di sentenza contestuale, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

**N.B.:** La trattazione orale della causa innanzi al Giudice monocratico non prevede lo scambio di scritti difensivi tra le parti (es. note di p.c., comparse conclusionali o memorie di replica) e la sentenza – ove non contestuale – è depositata nei successivi 30 giorni.

Al contrario, la trattazione orale della causa innanzi al Collegio prevede il deposito ad opera delle parti di note di p.c. (fino a 30 prima dell’udienza) e di note conclusionali (fino a 15 prima dell’udienza). La sentenza – ove non contestuale – è depositata nei 60 giorni successivi all’udienza di discussione.

# RAPPORTI TRA COLLEGIO E GIUDICE MONOCRATICO

La riforma Cartabia ha innovato, inoltre, il disposto di cui agli artt. 281 *septies*[[18]](#footnote-18), 281 *octies*[[19]](#footnote-19) e 281 *novies*[[20]](#footnote-20) c.p.c., relativi ai rapporti tra collegio e giudice monocratico.

Ai sensi del nuovo art. 281 *septies* c.p.c., in particolare, il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, debba essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia **ordinanza non impugnabile** con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore affinché questi decida la causa quale giudice monocratico.

* La relativa sentenza è depositata entro i successivi **30 giorni**.

Nell’inversa ipotesi di cui all’art. 281 *octies* c.p.c., il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con **ordinanza comunicata alle parti**.

* **Entro 10 giorni** dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell’**udienza di discussione** davanti al collegio e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi del neo-introdotto art. 275 *bis c.p.c.*

Sotto altro profilo, inoltre, *ex* art. 281 *novies* c.p.c., in caso di **connessione** tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la **riunione** e, all’esito dell’istruttoria, le rimette, a norma dell’art. 189[[21]](#footnote-21) c.p.c., al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell’art. 279[[22]](#footnote-22), co., n. 5, c.p.c.

Alle cause riunite si applica il **rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale** e restano ferme le **decadenze** e le **preclusioni** già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.

1. **Art. 183 *ter* c.p.c.** “Ordinanza di accoglimento della domanda”:

   *Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate. 2. In caso di pluralità di domande l’ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte. 3. L’ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite. 4. L’ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. 5. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l’ordinanza reclamata.* [↑](#footnote-ref-1)
2. La legge non prevede che sia titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Art. 669 *terdecies* c.p.c.** “Reclamo contro i provvedimenti cautelari”:

   *Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.*

   *Il reclamo [contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello] contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d’appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d’appello più vicina.*

   *Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.*

   *Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.*

   *Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.*

   *Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Cfr. la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” ove si legge che “unicamente l’ordinanza di accoglimento è reclamabile, non essendovi ragioni perché un controllo sia esercitato nei casi in cui l’istanza sia stata rigettata”. [↑](#footnote-ref-4)
5. La dottrina esprime perplessità sul punto in considerazione del fatto che il provvedimento definisce il giudizio e ha sicuramente carattere decisorio. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tanto è previsto in considerazione del fatto che la decisione sull’ordinanza rappresenta “una manifestazione di convincimento del giudice nel merito del giudizio”, così la Relazione illustrativa, cit., p. 25. [↑](#footnote-ref-6)
7. **Art. 183 *quater* c.p.c.,** “Ordinanza di rigetto della domanda”:

   *Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all’esito dell’udienza di cui all’articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all’articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l’ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell’esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralità di domande l’ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte.*

   *L’ordinanza che accoglie l’istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell’articolo 669* terdecies *e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.*

   *L’ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.*

   *In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l’ordinanza reclamata.* [↑](#footnote-ref-7)
8. **Art. 669 *terdecies* c.p.c.** “Reclamo contro i provvedimenti cautelari”: *Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.*

   *Il reclamo [contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello] contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d’appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d’appello più vicina.*

   *Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.*

   *Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.*

   *Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.*

   *Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.* [↑](#footnote-ref-8)
9. **Art. 189 c.p.c.** “Rimessione al Collegio”:

   *Il Giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:*

   *1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al Collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171* ter*. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.*

   *2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;*

   *3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.*

   *La rimessione investe il Collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma.*

   *All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al Collegio per la decisione.* [↑](#footnote-ref-9)
10. **Art. 187, commi 1-3, c.p.c.** “Provvedimenti del Giudice istruttore”:

    *Il Giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al Collegio.*

    *Può rimettere le parti al Collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.*

    *Il Giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.* [↑](#footnote-ref-10)
11. **Art. 188 c.p.c.** “Attività istruttoria del Giudice”:

    *Il Giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all’assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l’istruzione, rimette le parti al Collegio per la decisione a norma dell’articolo 189 o dell’articolo 275* bis*.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Per il principio della immutabilità del giudice, la composizione del collegio giudicante non può essere diversa da quella che ha partecipato alla discussione; la giurisprudenza ha esteso questa disposizione dell’art. 276 c.p.c., ritenendo che in mancanza della discussione orale comunque non possa essere modificata né l’identità del giudice monocratico, né la composizione del collegio, dopo la precisazione delle conclusioni (v. Cass. Civ. Sez. Un. 2 dicembre 2013, n. 26938). [↑](#footnote-ref-12)
13. Nelle note in cui vengono precisate le conclusioni è ammessa la rinuncia ad una o più domande avanzate, ma tale rinuncia deve avere forma esplicita o deve essere desumibile da una condotta processuale inequivoca; v. Cass. Civ. Sez. Un. 24 gennaio 2018, n. 1785. [↑](#footnote-ref-13)
14. **Art. 275 c.p.c.** “Decisione del Collegio”:

    *Rimessa la causa al Collegio, la sentenza è depositata entro sessanta giorni dall’udienza di cui all’articolo 189.*

    *Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al Presidente del Tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al Collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.*

    *Il Presidente provvede sulla richiesta revocando l’udienza di cui all’articolo 189 e fissando con decreto la data dell’udienza di discussione davanti al Collegio, da tenersi entro sessanta giorni.*

    *Nell’udienza il Giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il Presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.* [↑](#footnote-ref-14)
15. **Art. 275 *bis* c.p.c.** “Decisione a seguito di discussione orale davanti al Collegio”:

    *Il Giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al Collegio e assegna alle parti termine, anteriore all’udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.*

    *All’udienza il Giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il Presidente ammette le parti alla discussione. All’esito della discussione il Collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.*

    *In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.*

    *Se non provvede ai sensi del secondo comma, il Collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.* [↑](#footnote-ref-15)
16. **Art. 281 quinquies c.p.c.** “Decisione a seguito di trattazione scritta o mista”:

    *Quando la causa è matura per la decisione il Giudice fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’articolo 189. All’udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.*

    *Se una delle parti lo richiede, il Giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta giorni.* [↑](#footnote-ref-16)
17. **Art. 281 *sexies* c.p.c.** “Decisione a seguito di trattazione orale”:

    *Se non dispone a norma dell’articolo 281 quinquies, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.*

    *In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.*

    *Al termine della discussione orale il Giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.* [↑](#footnote-ref-17)
18. **Art. 281 *septies* c.p.c.** “Rimessione della causa al giudice monocratico”:

    *Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni.* [↑](#footnote-ref-18)
19. **Art. 281 *octies* c.p.c.** “Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale”:

    *Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti. Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell’udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell’articolo 275-bis.* [↑](#footnote-ref-19)
20. **Art. 281 *novies* c.p.c.** “Connessione”:

    *In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all’esito dell’istruttoria, le rimette, a norma dell’articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell’articolo 279, secondo comma, numero 5.*

    *Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.* [↑](#footnote-ref-20)
21. Vedi nota n. 1. [↑](#footnote-ref-21)
22. **Art. 279 c.p.c.** “Forma dei provvedimenti del collegio”:

    *Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.*

    *Il collegio pronuncia sentenza:*

    *1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione [o di competenza];*

    *2) quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;*

    *3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;*

    *4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa;*

    *5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.*

    *I provvedimenti per l’ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.*

    *I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa, sino alla definizione del giudizio di appello.*

    *L’ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.* [↑](#footnote-ref-22)